

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE ASST DELLA VALLE OLONA (CODICE REGIONALE 711) - (P.I./C.F. 03510190121) PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN SALUTE MENTALE – ANNO 2024.

==.==.==.==.==

PREMESSO CHE:

- I Programmi Innovativi in Salute Mentale per l'anno 2024 sono stati approvati con parere favorevole dell'Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale di ATS Insubria, nella seduta dell'16 novembre 2023, sulla base delle tematiche strategiche individuate (intervento precoce/area giovani, disturbi emotivi comuni/emergenti, presa in carico e lavoro di rete, implementazione del budget di salute) e segnalati, con nota prot. n. CASM. 129095 del 21 novembre 2023, agli Uffici regionali preposti entro il termine del 30 novembre 2023, così come indicato da Regione Lombardia con nota prot. n. G1.2023.0042808 del 23 ottobre 2023;
- Regione Lombardia con la D.G.R. n. XII/1511 del 13 dicembre 2023, avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 – quadro economico programmatico”*, ha reso disponibile, tra l'altro, le risorse per il finanziamento del Sistema Socio-sanitario Regionale quantificate nell'Allegato 1 alla summenzionata D.G.R.;
- con Decreto della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia n. 2315 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto *“Determinazioni in ordine alla realizzazione di programmi innovativi in salute mentale. Finanziamento alle ATS per l'anno 2024 e indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici e privati coinvolti”*, è stato individuato per ogni programma innovativo di psichiatria un

contributo specifico come da Allegato 1, parte integrante del Decreto stesso;

- tra i Programmi Innovativi in Salute Mentale presenti nel suddetto Allegato, di cui al Decreto n. 2315/2024 della DG Welfare, sono previsti per l'ENTE ASST

DELLA VALLE OLONA:

- il Programma TR 71: "Intercettare il disagio giovanile: prevenzione e terapia nelle situazioni di sofferenza psichica all'esordio e dei quadri clinici complessi";
- il Programma TR 74: "La presa in carico dei pazienti con disturbo di personalità: il CPS come "base sicura";
- il Programma TR 75: "Consapevolezza della persona con disagio psichico: l'utente diventa facilitatore sociale";

Tutto ciò premesso:

tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) con sede legale a Varese, Via Ottorino Rossi n. 9, (P.IVA. n. 03510140126), nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Dott. Salvatore Gioia

e

l'Ente ASST DELLA VALLE OLONA con sede legale nel Comune di BUSTO ARSIZIO - Via Arnaldo Da Brescia n. 1, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Daniela Bianchi

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. L'ATS Insubria stabilisce l'assegnazione di Euro **350.400,00** così suddivisi:

- Euro **162.200,00**= per il Programma TR 71: "Intercettare il disagio giovanile: prevenzione e terapia nelle situazioni di sofferenza psichica all'esordio e dei quadri clinici complessi";
- Euro **113.200,00**= per il Programma TR 74 "La presa in carico dei

pazienti con disturbo di personalità: il CPS come “base sicura””;

- Euro **75.000,00.=** per il Programma TR 75: “Consapevolezza della persona con disagio psichico: l’utente diventa facilitatore sociale”;

2. L’ATS Insubria, anche in collaborazione con l’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale, ha il compito di attuare il monitoraggio e, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, la rendicontazione dei Programmi Innovativi in Salute Mentale.
3. Saranno riconosciuti solo i costi effettivamente sostenuti e rendicontati, con le modalità stabilite dai sistemi di monitoraggio già previsti e l’ATS si riserva, altresì, la facoltà di richiedere la documentazione comprovante i costi esposti, nei limiti del finanziamento assegnato.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso assegnate distintamente per ogni singolo Programma Innovativo in Salute Mentale, come previsto al punto 1.
5. Le presenti disposizioni hanno validità per l’intero esercizio 2024 e per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le parti, in proroga fino al 30 aprile 2024, e al contratto che sarà sottoscritto per l’anno 2024 di cui alla DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024, intendendo che la validità del presente contratto è subordinata alla validità del contratto ordinario;
6. L’imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore.
Previa lettura il presente contratto approvato dalle parti contraenti viene sottoscritto con firma digitale.
Per l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

==,==,==,==,==

Per l'Ente ASST DELLA VALLE OLONA

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Bianchi

A norma degli artt. 1341 e 1342 del c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

==,==,==,==,==

Per l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Gioia

==,==,==,==,==

Per l'Ente ASST DELLA VALLE OLONA

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Daniela Bianchi

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, di euro 32, pari a n. 2 marche da bollo da 16 € cad., assolta in modo virtuale.

Autorizzazione n. 1700/2016 del 11/01/2016.